



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
ALL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  
AL CONSIGLIO NOTARILE  
di TORINO  
AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE  
ESECUZIONI IMMOBILIARI E NELLE DIVISIONI

Torino, 25.7.2023

### COMUNICATO SOSTITUTIVO DEL COMUNICATO 14.7.2023

Ai sensi dell'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. (come modificato dall'art. 4 comma 11 D. Lgs. 149/2022) a decorrere dal 1° marzo 2023, per le procedure esecutive instaurate dopo tale data, dovranno essere delegati per la vendita, ex art. 591 bis c.p.c., i professionisti iscritti in un apposito elenco, formato da un Comitato istituito presso il Tribunale.

L'articolo citato prevede che “possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali”.

Gli interessati debbono fare domanda al Presidente del Tribunale inviando la richiesta corredata dai documenti prescritti entro il **30 ottobre 2023**.

In data 14.7.23 è stato predisposto comunicato (inviato il 17.7.2023) relativo alle modalità di presentazione della domanda che conteneva un refuso relativo alle stesse e che pertanto è **da ritenersi annullato e sostituito dal presente**.

Si precisa che, in base alla nuova normativa, le domande dovranno essere presentate entro il **30 ottobre 2023** dai singoli professionisti interessati e non transiteranno più dai rispettivi Ordini professionali, come avveniva negli anni precedenti, sotto il vigore del vecchio art. 179 ter disp. Att. C.p.c.

In base a quanto convenuto dal Comitato nella riunione congiunta del 19.6.2023, **la domanda deve essere presentata da ciascun professionista interessato, esclusivamente in forma telematica nel registro SICID – volontaria giurisdizione**, mediante il modello allegato al quale devono essere uniti, come da previsione normativa, i seguenti documenti:



1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita (cfr. allegato 1);

3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza o domicilio nel circondario del tribunale ovvero (cfr. allegato 1);

4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale (cfr. allegato 1);

5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma (cfr. allegato 2), ossia, anche alternativamente:

a) avere svolto nel quinquennio precedente (1.3.2018/28.2.2023) non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione: il requisito è ritenuto assolto qualora il professionista abbia ricevuto delega per dieci incarichi in sede di esecuzione e/o di divisione anche presso altri Tribunali;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Scaduto il termine sopra indicato il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, convocherà il Comitato – composto dallo stesso Presidente o dal suo delegato, da un Giudice dell'esecuzione immobiliare e da un professionista iscritto nell'albo professionale (uno per ciascun albo) – che verificherà per ciascun interessato, che ha presentato la domanda di iscrizione, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma e procederà all'iscrizione nell'elenco di primo popolamento, che ha durata triennale e non potrà essere implementato con l'esame di nuove domande di iscrizione presentate oltre al termine qui fissato.

Ogni semestre il Comitato, previa audizione dell'interessato, potrà disporre la sospensione

fino ad un anno o la cancellazione dei professionisti che si siano resi inadempienti, ossia per i quali sia stata revocata una o più deleghe in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal Giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti .

Alla scadenza del triennio dalla prima istituzione dell'elenco il Comitato valuterà la conferma dell'iscrizione sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 179 ter disp. Att. C.p.c.; per la conferma tale norma non contempla l'esecuzione di un numero minimo di incarichi ma solo l'assolvimento degli obblighi formativi.

Si sottolinea che ai sensi dell'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. **“nessuno può essere iscritto in più di un elenco”**.

Premesso quanto sopra,

### INVITA

I Professionisti interessati a presentare la domanda di iscrizione nell'elenco in questione secondo il modello allegato e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c. **entro il 30 ottobre 2023 utilizzando per l'invio le modalità di deposito del processo civile telematico come da allegato tutorial** e assolvendo al pagamento del contributo di € 16,00 tramite il sistema il portale servizi telematici giustizia ove l'utente potrà utilizzare la voce *diritti di cancelleria* (già utilizzata per marche da 27 Euro) presente in "*Contributi e/o diritti di cancelleria*", *flag su "diritti di cancelleria", compilare importo e causale*".

### COMUNICA

che la funzione di segretario del Comitato verrà svolta da un Cancelliere dell'Ufficio Albi CTU e Periti del Tribunale di Torino, ufficio al quale i professionisti potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti con le modalità indicate nell'ultima pagina del *tutorial*.

Si allega il modulo di domanda di iscrizione, i moduli relativi alle autocertificazioni (di cui all'art. 179 ter disp. Att. C.p.c., comma 4 nn. 2, 3, 4 e 5) e il *tutorial* per la presentazione della domanda con relativi allegati con modalità telematiche.

Si dispone la pubblicazione della presente nota e della modulistica allegata sul sito del Tribunale di Torino e si autorizzano gli Ordini Professionali in indirizzo a pubblicarla sui rispettivi siti istituzionali e a darne pubblicità con i mezzi opportuni ai propri iscritti.

Il Presidente Vicario del Tribunale di Torino  
Dott. Modestino Villani  
(*firmato digitalmente*)